

Attività funzionali dal 1° settembre

Le prestazioni di lavoro che vengono effettuate dai docenti dal 1° settembre all'inizio delle lezioni rientrano nel monte ore delle attività funzionali. E quindi concorrono a pieno titolo a far maturare lo straordinario se si superano le 40 ore annue. Lo ha ricordato il dirigente dell'ufficio scolastico provinciale di Cosenza, mettendo in guardia i presidi con una lettera inviata a tutte le scuole (prot. 424 del 6 settembre scorso). Che recepisce un documento sottoscritto dai rappresentanti di quasi tutte le sigle sindacali, prima firmataria l'Associazione nazionale docenti. Nel documento i sindacati avevano lamentato che diversi dirigenti scolastici della provincia di Cosenza (ma il fenomeno è diffuso in tutto il paese) avrebbero imposto ai docenti di recarsi a scuola dal 1° settembre , dunque, durante il periodo di sospensione delle attività didattiche, al solo fine di firmare il registro delle presenze. E avevano fatto presente che fin da prima dell'avvento della contrattualizzazione del rapporto di lavoro il ministero dell'istruzione aveva spiegato ai dirigenti scolastici che è illegittimo pretendere dai docenti <<obblighi di semplice presenza nella scuola che non siano dipendenti da iniziative programmate e attivate e rispondenti a reali esigenze delle singole scuole>> (si veda la nota del 28/7/81 prot.1980, ancora vigente). Le organizzazioni sindacali, inoltre, avevano ricordato che, in ogni caso, anche se deliberate dagli organi competenti, tali attività non possono comunque sfiorare, ai sensi del contratto di lavoro vigente, le 40 ore annue. L'articolo 29 del contratto prevede, infatti, un impegno massimo dei docenti per <<la partecipazione alle riunioni del collegio dei docenti, ivi compresa l'attività di programmazione e verifica di inizio e fine anno e l'informazione alle famiglie sui risultati degli scrutini trimestrali, quadrimestrali e finali...fino a 40 ore annue>>. Di conseguenza, ogni ulteriore attività (oltre le 40 ore) si configura come attività aggiuntiva, con conseguente onere finanziario a carico dell'amministrazione scolastica, dato che la prestazione non può essere svolta dai docenti a titolo gratuito. Ciò per effetto del principio costituzionale di irrinunciabilità della retribuzione. E anche perché la rinuncia alla retribuzione, così come pure eventuali accordi per accettare retribuzioni di minore importo rispetto al dovuto, sono sanzionati dal codice civile con l'invalidità. Oltre tutto, questo genere di prestazioni, per poter essere pretese, devono comunque essere deliberate nel piano annuale delle attività. A ciò va aggiunto che il contratto della scuola non prevede l'obbligatorietà dello straordinario (che va comunque retribuito) e che va preventivamente autorizzato dal datore di lavoro. Pertanto, qualora i docenti interessati dovessero esaurire l'intero monte ore annuale delle attività funzionali collegiali obbligatorie prima della fine dell'anno, non solo non sarebbero obbligati ad ulteriori prestazioni ma, addirittura , tali ulteriori attività sarebbero loro precluse in assenza di specifica autorizzazione del dirigente. E siccome le istituzioni scolastiche sono affette da carenza cronica di fondi, il rischio è che i dirigenti che hanno preteso illegittimamente la presenza dei docenti a scuola dal 1° settembre saranno costretti a ridurre in corso d'anno il numero degli incontri collegiali già programmati. In caso contrario, il rischio è il giudizio di responsabilità amministrativa davanti alla Corte dei conti. I crediti retributivi maturati dai docenti, infatti, potrebbero determinare l'insorgenza di un danno erariale, proprio per effetto delle illegittime pretese dei dirigenti scolastici di inizio anno. Tanto più che l'ufficio scolastico cosentino, fin dal 6 settembre, ha invitato i capi di istituto <<ad evitare di imporre al personale docente improduttive e pleonastiche presenze a scuola, qualora non siano previste attività programmate collegiali, di formazione o di carattere didattico.>>.

Antimo Di Geronimo

<https://www.gildapotenza.org>

Via G. Marconi, 192 – Potenza

0971.41.08.83

info@gildapotenza.it